



## CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

# Art. 86

## Testo unico, art. 86

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui nell'art. 24, il consigliere nuovo viene escluso da chi e' in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovane dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi, sostituendovi quelli che ebbero maggior numero di voti.

Chi fosse eletto in piu' frazioni puo' optare per una di esse nel termine di otto giorni.

In difetto la giunta municipale estrae a sorte la frazione che l'eletto ha da rappresentare.

Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che successivamente ottennero piu' voti.

Versione in vigore dal 4 luglio 1908 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale |
| Estremi       | Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269                                 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1908                                 |

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026  
<https://ratiolegis.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-86-testo-unico-art-86/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it